

Milano, 15 Dicembre 2020

CIRCOLARE N° 24/2020

Oggetto: Acconto IVA per il mese di dicembre/quarto trimestre 2020

Entro il 28 dicembre 2020, i soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico dell'IVA (mensili e trimestrali) sono tenuti a versare una somma a titolo d'acconto per il mese di dicembre (ovvero il quarto trimestre) dell'anno 2020.

Con l'occasione, si reputa opportuno trasmettere una breve sintesi della disciplina attualmente in vigore.

1. Termini di versamento ed aliquota

Come appena accennato, il termine per il versamento dell'acconto IVA è, per il 2020, il **28 dicembre 2020**.

Risulta invariata l'aliquota unificata del versamento (88% degli importi determinati in conformità alle metodologie di calcolo di cui ai successivi punti 4.1 e 4.2, 100% dell'importo determinato in conformità alla metodologia di calcolo di cui al successivo punto 4.3).

2. Soggetti tenuti al versamento dell'acconto

In prima approssimazione, l'acconto IVA 2020 deve essere versato, entro il 28 dicembre 2020, dai contribuenti che:

- erano attivi nell'anno 2019;
- sono attivi nell'anno 2020.

L'obbligo di versamento dell'acconto sussiste solo se risultano verificate entrambe le condizioni.

3. Soggetti esonerati

Sono esclusi dall'obbligo di versamento dell'acconto i contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni:

- hanno cessato l'attività nel corso dell'anno, non essendo tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa all'ultimo periodo dell'anno (in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l'inizio dell'ultimo mese o trimestre);
- hanno evidenziato nell'ultimo periodo dell'anno precedente un credito d'imposta;
- ritengono di concludere a credito l'anno in corso;
- evidenziano, per effetto dei calcoli effettuati, un importo da versare inferiore a Euro 103,29;
- hanno registrato, nel corso dell'anno 2020, esclusivamente operazioni esenti da IVA, oppure operazioni non imponibili;
- aderiscono al regime di vantaggio di cui all'art. 28 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- fruiscono del regime forfetario per gli autonomi *ex art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014*;
- sono società e associazioni sportive dilettantistiche o associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91;
- esercitano attività di intrattenimento *ex art. 74 co. 6 del DPR 633/72*;
- rientrano nel regime agricolo di esonero *ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72*.

4. Metodologie alternative per il computo dell'acconto IVA

Le metodologie alternative applicabili nella determinazione dell'acconto in discorso sono le seguenti:

- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo effettivo.

4.1 Metodo storico

L'acconto IVA è determinato nella misura dell'88% del versamento dovuto relativamente all'ultimo mese (o quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali) dell'anno precedente; i predetti importi devono assumersi al lordo dell'acconto IVA versato per l'anno precedente, come verrà precisato più diffusamente nel seguito.

Pertanto, per l'anno 2020, l'importo dell'acconto determinato secondo il metodo in esame, sarà:

- per i contribuenti mensili, pari all'88% dell'imposta a debito nel mese di dicembre 2019 (acconto più saldo);
- per i contribuenti trimestrali ordinari, pari all'88%, del saldo annuale IVA dell'esercizio precedente (acconto 2019 più saldo 2019);
- per i contribuenti trimestrali "speciali", pari all'88%, dell'importo a debito risultante per l'ultimo trimestre dell'anno precedente.

In estrema sintesi, valga quanto segue:

Contribuenti mensili

liquidazione IVA del mese di dicembre 2019 \times 88%.

Contribuenti trimestrali ordinari

liquidazione IVA anno 2019 \times 88%.

Contribuenti trimestrali "speciali"

liquidazione IVA del quarto trimestre 2019 \times 88%.

Si reputa opportuno sottolineare che con il termine "liquidazione" si deve intendere la somma algebrica degli importi versati a titolo d'acconto nel mese di dicembre 2019 e dei versamenti/crediti maturati in sede di liquidazione nel mese di dicembre 2019 (o, per i contribuenti trimestrali ordinari, in sede di dichiarazione annuale 2019); quanto precede, conformemente alla prassi ministeriale in argomento (circolari n. 52/E del 3 dicembre 1991 e n. 73/E del 10 dicembre 1992, Ministero delle Finanze, Dir. Gen. Tasse).

4.2 Metodo previsionale

L'acconto IVA può essere determinato in misura pari all'88% dell'imposta che si prevede di dover versare:

- con riferimento al mese di dicembre dell'anno in corso (2020), per i contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale IVA 2021 - anno 2020, per i contribuenti trimestrali ordinari (ovvero con riferimento al quarto trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali "speciali").

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Il ricorso a tale secondo metodo risulta applicabile solo qualora l'importo risultante dal calcolo in oggetto sia inferiore a quanto emergente dal ricorso al metodo del riferimento storico precedentemente esposto.

Ove l'importo dovuto risultasse, successivamente, superiore a quanto versato si renderà applicabile una sanzione pecuniaria pari al 20% dell'importo non versato (art. 6, comma 5, legge n. 405/90).

4.3 Metodo effettivo

Tale metodologia prende in considerazione le operazioni effettuate alla data del 20 dicembre dell'anno in corso (dunque il 2020, ai fini che qui rilevano); l'importo del versamento da eseguire, in acconto, per l'anno 2020, è determinato come segue.

I. Contribuenti mensili

Somma algebrica di:

- imposta relativa alle operazioni (attive) annotate sul registro delle fatture emesse nel periodo intercorrente tra il primo ed il venti dicembre (2020);
- imposta relativa alle operazioni (attive), effettuate nel periodo intercorrente tra il primo dicembre ed il venti dicembre (2020) ma non ancora fatturate o registrate in quanto i relativi termini di fatturazione e/o registrazione non sono ancora scaduti;
- imposta relativa alle operazioni (passive) annotate nel periodo intercorrente tra il primo ed il venti dicembre (2020) sul registro degli acquisti.

II. Contribuenti trimestrali

Somma algebrica di:

- imposta relativa alle operazioni (attive) annotate sul registro delle fatture emesse nel periodo intercorrente tra il primo ottobre ed il venti dicembre (2020);
- imposta relativa alle operazioni (attive) effettuate nel periodo intercorrente tra il primo ottobre ed il venti dicembre (2020) ma non ancora fatturate o registrate in quanto i relativi termini di fatturazione e/o registrazione non sono ancora scaduti;

- imposta relativa alle operazioni (passive) annotate nel periodo intercorrente tra il primo ottobre ed il venti dicembre (2020) sul registro degli acquisti.

III. Contabilità separate

In caso di tenuta di contabilità separate, il calcolo per determinare l'acconto deve essere effettuato, secondo le modalità descritte in precedenza, con riferimento all'IVA dovuta per tutte le attività esercitate, considerando altresì le eventuali compensazioni tra posizioni debitorie e creditorie delle varie attività.

5. Modalità di versamento

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 il versamento dell'acconto IVA, dovrà essere effettuato mediante pagamento della delega Mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche. Valgono le disposizioni in tema di compensazione tra tributi e contributi.

Il codice tributo da utilizzare è identificato con il numero 6013 per i contribuenti mensili, ovvero 6035 per i contribuenti trimestrali.

Il versamento non deve essere eseguito se d'importo inferiore a Euro 103,29 (art. 6, comma 4, legge 29 dicembre 1990 n. 405); inoltre, come previsto dall'art. 20, comma 1, D. Lgs. 241/97, l'acconto Iva non può essere rateizzato.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%.

6. Sospensione dell'acconto IVA a norma del Decreto Ristori-quater

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 (Decreto Ristori-quater) sono sospesi i versamenti:

- per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato **un calo del 33%** del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- per i soggetti che hanno **intrapreso l'attività di impresa**, di arte o professione, **in data successiva al 30 novembre 2019**;
- **per i soggetti** che a prescindere dal volume del fatturato e dall'andamento dello stesso **esercitano le attività economiche**:
 - **sospese ai sensi dell'art. 1 DPCM 3 novembre 2020** in qualunque area del territorio nazionale (musei, teatri, palestre, eccetera),
 - che gestiscono **attività di ristorazione** nelle regioni arancioni o rosse (al 26 novembre 2020),

- che operano nei settori economici individuati nell'**allegato 2 del Decreto Ristori Bis**, ovvero esercitano **l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle regioni arancioni o rosse (al 26 novembre 2020).

I versamenti sospesi possono essere effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>